



ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DI WELFARE NON UTILIZZATE NELL'ANNO A BENEFICIO DEL PERSONALE DI ATENEO

Il giorno 10 dicembre 2025 presso l'Università degli Studi di Milano si riuniscono la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale.

VISTO l'Accordo per l'aggiornamento delle politiche di People Care di Ateneo, sottoscritto in data 29.07.2021, che definisce modalità operative e importi spettanti ai fini dell'erogazione dei contributi di welfare al personale di Ateneo;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dei giorni 26 e 27 luglio 2021 che accerta la compatibilità economico-finanziaria delle iniziative previste dall'Accordo sopra richiamato, nell'ambito dello stanziamento annuale per le iniziative di welfare a favore del personale TAB disposto dall'Ateneo dall'anno 2015 in avanti;

VISTO l'Accordo per l'erogazione del bonus bollette per l'anno 2022, sottoscritto in data 26.10.22, che ha costituito una prima sperimentazione di azione di welfare *una tantum* per l'impiego delle risorse non utilizzate nell'anno di riferimento;

VISTO l'Accordo *per la destinazione una tantum delle risorse di welfare non utilizzate nell'anno a beneficio del personale di Ateneo* sottoscritto in data 18 dicembre 2024;

TENUTO CONTO della volontà delle Parti di distribuire al personale le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'Accordo sopra richiamato e disponibili per le politiche di welfare di Ateneo per il personale TAB, CEL e tecnologo (di seguito personale), al termine di ciascun anno, a seguito della conclusione delle erogazioni dei contributi di welfare al personale;

CONSIDERATO che la spesa, e le relative risorse non utilizzate nell'anno, per le iniziative di welfare disciplinate dall'Accordo sopra richiamato sono quantificate di norma nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo di competenza, a conclusione di tutti i rimborsi effettuati a favore del personale;

CONSIDERATO che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986 e ss.mm.ii. disciplina le modalità di erogazione da parte del datore di lavoro di somme e benefit di c.d. welfare aziendale a favore dei lavoratori e delle lavoratrici;

TENUTO CONTO in particolare che il comma 3-bis dell'articolo 51 del TUIR introduce l'opzione di erogare benefici attraverso voucher che devono garantire l'accesso a un singolo bene, servizio, opera o prestazione per l'intero valore nominale;

VISTO il verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti del 1° dicembre 2025, in cui il Collegio certifica la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Accordo per la destinazione delle risorse di welfare non utilizzate nell'anno a beneficio del personale di Ateneo;



CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, in data 2 dicembre 2025, ha autorizzato alla sottoscrizione in via definitiva dell'Ipotesi di Accordo del 18 novembre 2025 per la destinazione delle risorse di welfare non utilizzate nell'anno a beneficio del personale di Ateneo;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Le risorse residuali, eventualmente disponibili a valere sullo stanziamento per le azioni previste dalle politiche di welfare di Ateneo per il personale TAB, CEL e tecnologo, vengono erogate al medesimo personale sotto forma di *voucher* come, a titolo esemplificativo, "buoni spesa" attribuiti tramite il ricorso a piattaforme specializzate nell'offerta di servizi di welfare, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 110 CCNL 2019-2021, nel rispetto della normativa fiscale di riferimento.

Art. 2 - Liquidazione

Le risorse residuali a valere sullo stanziamento per le azioni previste dalle politiche di welfare di Ateneo sono ripartite in egual misura al personale ed erogate, nella modalità annualmente individuata, a seguito della loro effettiva quantificazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo.

Al voucher può accedere tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato che abbia prestato servizio per almeno tre mesi nell'anno di riferimento (sono inclusi i/le dipendenti assunti/e dal 1° ottobre compreso). Sono esclusi coloro che, nell'anno solare, siano stati in aspettativa senza assegni per un periodo superiore a nove mesi. Il contributo sarà erogato al personale in servizio attivo al momento dell'erogazione del voucher.

Art. 3 - Norma finale

Le Parti si impegnano annualmente a regolamentare la materia in oggetto.



PER LA PARTE PUBBLICA

Prof.ssa Marina Brambilla

La Retttrice dell'Università degli Studi di Milano

Dott. Angelo Casertano

Il Direttore Generale

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

Sara Carrapa

CISL FSUR

Angela Gambirasio

SNALS-CONFSAL

Ernesto Gandini

ANIEF

Daniela Diana

PER LA R.S.U.
